



## CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

Sede di Bolzano

composta dai magistrati:

Josef Hermann Rössler

Irene Thomaseth

Alessandro Pallaoro

Presidente

Consigliere

Consigliere



Nella camera di consiglio del 18 e 21 gennaio 2019 per deliberare in ordine alla sana gestione finanziaria dei comuni della provincia di Bolzano relativamente ai bilanci di previsione 2018-2020;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTI gli artt. 79 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.i., di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6, c. 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e s.m.i., concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i., recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i. (legge finanziaria per il 2006) che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, legge delega 5 maggio 2009, n. 42;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213 e s.m.i.;

VISTA la legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2016, n. 25 e s.m.i. (Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano);

VISTA la legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 novembre 2017, n. 18 (Riordino degli enti locali);

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (n. 14/2000) e s.m.i.;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 8/2018 (linee guida e relativo questionario per gli organi di revisori economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, c. 166 e seguenti, l. n. 266/2005 e s.m.i. sul bilancio di previsione 2018-2020);

RILEVATO che ai sensi della richiamata delibera della Sezione delle Autonomie le Sezioni di controllo delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome potranno utilizzare le linee guida e le relative relazioni-questionari, quale supporto operativo, "... nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata ad esse applicabili. In tale ottica, i revisori dei predetti enti potranno richiamare, negli appositi quadri riservati ai chiarimenti, la normativa di settore eventualmente applicata in luogo di quella nazionale citata nel questionario";


VISTA la deliberazione n. 1/2018 con la quale la Sezione di controllo di Bolzano della Corte dei conti ha approvato il programma delle attività e delle indagini di controllo per l'anno 2018;

VISTE le note trasmesse dai comuni e dagli organi di revisione economico-finanziario in esito alle richieste istruttorie formulate dalla Corte dei conti;

RILEVATO che, relativamente alle suddette, gestioni sono pervenute alla Sezione di controllo di Bolzano osservazioni da parte della Ripartizione enti locali della Provincia autonoma di Bolzano (note del 16 aprile, 31 ottobre 8 e 7 novembre 2018), nell'ambito della propria funzione di vigilanza ai sensi dell'art. 79, c. 3, dello Statuto di autonomia;

VISTO il decreto presidenziale n. 1 di data 16 gennaio 2019 che convoca il Collegio della Sezione di controllo di Bolzano per la data del 18 gennaio 2019;

UDITO nella camera di consiglio il relatore consigliere Alessandro Pallaoro ed esaminata la documentazione agli atti;



## PREMESSA


La Sezione riferisce con la presente delibera sugli esiti delle verifiche condotte sui centosedici comuni della provincia con particolare riguardo alla pubblicazione e alla trasmissione dei dati finanziari, al pareggio di bilancio, agli equilibri di bilancio, agli accantonamenti e all'indebitamento, nonché ai controlli interni, sulla base anche degli elementi informativi sui bilanci di previsione 2018-2020, desunti dagli appositi questionari compilati dagli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni nel Sistema Informativo Con.Te (Contabilità territoriale) della Corte dei conti, tenendo conto dei chiarimenti istruttori pervenuti dagli enti locali interessati.

Ai sensi della legge n. 266/2005 e s.m.i. le Sezioni di controllo della Corte dei conti adottano specifiche pronunce nelle ipotesi di constatate "gravi irregolarità" nelle gestioni degli enti locali quali ad esempio "...violazioni alla normativa vincolistica statale inerente a questioni strettamente finanziarie e contabili, suscettibili di pregiudicare l'equilibrio di bilancio e di recare conseguenze tali da non consentire all'Ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali della finanza pubblica..." (del. Sezione delle autonomie n. 18/2013).

Nel caso di accertamento da parte delle sezioni regionali di controllo di "...squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità..." l'art. 3, d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012 e s.m.i., prevede l'obbligo da parte degli enti di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Ciò posto la Corte dei conti considera suscettibili di segnalazione agli organi dell'ente locale e all'ente vigilante anche le irregolarità contabili non gravi e i meri sintomi di precarietà, al fine di promuovere le opportune misure correttive, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

Il controllo affidato alla Corte dei conti "... si pone su un piano distinto da quello ascrivibile alle funzioni di controllo e vigilanza sulla gestione amministrativa spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano..." e non preclude "...in alcun modo l'istituzione di ulteriori controlli riconducibili all'amministrazione provinciale ai sensi di quanto previsto dall'art. 79, terzo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972...", ponendosi le funzioni di controllo, rispettivamente affidate alla Corte dei conti e alla Provincia "...su piani distinti, seppur concorrenti nella verifica delle condizioni di tenuta del sistema economico-finanziario nazionale" (sent. Corte Cost. n. 60/2013). Secondo la Corte costituzionale, infatti, "... le risultanze della vigilanza provinciale sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti soggetti al coordinamento, costituiscono, tra l'altro, utile fonte istruttoria per il sindacato individuale su detti enti esercitato dalla Corte dei conti, la



quale – insieme al Ministero dell'economia e delle finanze – risulta naturalmente destinataria di tali rapporti..." (sent. n. 228/2017).

Spetta alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare norme legislative in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" ai sensi dell'art. 4 (funzioni della Regione) del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), mentre spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano secondo l'art. 8 (funzioni delle Province), la potestà di emanare norme legislative in materia di "assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali". Infine, l'art. 80 dello Statuto assegna alle Province una competenza legislativa primaria in materia di finanza locale.

La Provincia autonoma di Bolzano (ente che esercita la vigilanza e la tutela sulle Amministrazioni comunali ai sensi dell'art. 54, c. 1, dello Statuto) svolge tramite la Ripartizione Enti locali il "controllo sugli enti locali" (cfr. allegato A alla l.p. n. 10/1992 e s.m.i.), nonché i "controlli funzionali all'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica" (cfr. art. 24, c. 3, l.p. n. 10/1992 e s.m.i.). Costituisce, infatti, una peculiarità comune agli ordinamenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle vigenti norme statutarie (cfr. il titolo VI - Finanza della Regione e delle Province e in particolare l'art. 79, c. 3, dello Statuto), la potestà delle province di definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le medesime, inoltre, "...vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti (...) e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti".

In tale contesto normativo la Corte dei conti ha autorizzato, altresì, taluni funzionari dell'ente vigilante, indicati dalla Ripartizione Enti locali della Provincia, ad accedere al citato sistema informativo Con.Te, al fine di realizzare una efficace sinergia tra i controlli interni all'ordinamento provinciale e quelli esterni della Magistratura contabile, sulla base di informazioni finanziarie condivise.

La legge provinciale n. 11/2014 e s.m.i. recita all'art. 23: "(1) Le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono recepite negli ordinamenti contabili della Provincia, degli enti locali e dei relativi enti e organismi strumentali e trovano applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello previsto per le regioni a statuto ordinario. (2) L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, è rinviato all'anno 2017 (...)"



In sede di accordo aggiuntivo per la finanza locale del 27 aprile 2018 il Comitato provinciale per gli accordi di finanza locale ha previsto, in considerazione del disposto di cui all' art. 18, c. 3 - *quater*, d.l. n. 50/2017, conv. con l. n. 76/2017, lo spostamento al 31 luglio 2018 dell'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale per i comuni sopra i 5.000 abitanti e per le Comunità comprensoriali, mentre per i comuni sotto i 5.000 abitanti è stato stabilito che tale obbligo decorre dal 2019.

Con l.p. n. 25/2016 e s.m.i. la Provincia ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2017, peculiari disposizioni di ordine contabile concernenti il bilancio e la programmazione degli enti locali del territorio (titolo I), il piano esecutivo di gestione (titolo II), la gestione del bilancio (titolo III), il servizio di tesoreria (titolo IV), la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione (titolo V), la revisione economico finanziaria (titolo VI), gli enti locali deficitari o dissestati (titolo VII) e il controllo (titolo VIII). L'art. 12 prevede tra l'altro che "(1) Gli enti locali con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti predispongono il bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, con riferimento all'esercizio 2017. (2) Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti predispongono il bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, con riferimento all'esercizio 2018".



## FATTO E DIRITTO

In sede di esame dei dati presenti nei questionari dell'organo di revisione economico-finanziario dei comuni della provincia di Bolzano sui bilanci di previsione 2018-2020, sono emersi elementi con riguardo ai quali si sono resi necessari approfondimenti specifici. In particolare, nel corso dell'istruttoria e a seguito di regolare contraddittorio, gli enti interessati hanno trasmesso alla Sezione ulteriori elementi informativi, integrando così in tale modo i dati presenti nel sistema Con.Te e quelli trasmessi alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (Bdap).

La valutazione degli elementi acquisiti ha consentito di superare la prevalente parte dei rilievi mossi. Tuttavia, permangono criticità su alcuni aspetti gestionali che la Sezione ritiene di dover segnalare alle amministrazioni comunali affinché siano attentamente considerate e superate.

### A) Pubblicazione e trasmissione dei dati finanziari

Per assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica le amministrazioni pubbliche sono tenute all'invio in Bdap dei documenti contabili. Alla data dell'agosto 2018 i comuni di Marlengo e Castelrotto non avevano ancora provveduto ad effettuare l'invio del bilancio di previsione 2018-2020. Dall'attività istruttoria è emerso inoltre che in pari data risultavano errori nei dati trasmessi relativamente ai seguenti trentatré comuni: Andriano,

Anterivo, Appiano s.s.d.v., Barbiano, Bressanone, Caldaro s.s.d.v., Campo di Trens, Chiusa, Cortaccia s.s.d.v., Cortina s.s.d.v., Dobbiaco, Fortezza, Glorenza, Lagundo, Laives, Lana, Lauregno, Malles Venosta, Merano, Naz-Sciaves, Parcines, Perca, Ponte Gardena, Racines, Rifiano, Salorno, San Martino in Badia, Scena, Senales, Stelvio, Tesimo, Trodena e Villabassa.


Per completezza e con riferimento ai dati del rendiconto 2017, all'agosto 2018, i comuni di Castelrotto, Egna, Lagundo, Marlengo, Naz-Sciaves, Parcines, Rio di Pusteria, San Martino in Badia, Senale San Felice, Senales, Stelvio, Termeno, Tubre, Villabassa non avevano ancora provveduto all'inserimento di tali dati in Bdap e risultavano errori nelle trasmissioni dei seguenti comuni: Aldino, Anterivo, Braies, Campo Tures, Cermes, Cortaccia s.s.d.v., Dobbiaco, Gargazzone, Magrè s.s.d.v., Merano, Montagna, Nalles, Nova-Ponente, Plaus, Predoi, Racines, Santa Cristina Val Gardena, Salorno, San Candido, Sarentino, Scena, Ultimo, Vadena e Valle Aurina.

Si rappresenta che l'obbligo dell'inserimento dei dati contabili, previsto dall'art. 13 l. n. 196/2009 e s.m.i. e dal d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e secondo le regole tecniche contenute nel d.m. 12 maggio 2016, deve essere adempiuto entro 30 giorni dall'approvazione dei documenti contabili. In caso di inadempimento la legge prevede specifiche sanzioni.

Come già evidenziato dalla Sezione di controllo di Bolzano nella delibera n. 6/2017 al fine di assicurare piena accessibilità e comprensibilità dei dati finanziari tutti gli enti locali sono tenuti, ai sensi delle disposizioni di legge di cui all'art. 9 d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., art. 226, c. 6-bis d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e anche l.r. n. 10/2014 e s.m.i. anche a rendere pubblici i propri documenti contabili sul proprio sito istituzionale.

In argomento va sottolineato che al 31 agosto 2018 i seguenti 80 comuni non avevano ancora pubblicato il bilancio di previsione 2018-2020, completo dei relativi allegati e della relazione dell'organo di revisione, sul sito istituzionale ("*Amministrazione trasparente*"): Aldino, Andriano, Anterivo, Avelengo, Barbiano, Brennero, Bressanone, Bronzolo, Caines, Campo di Trens, Campo Tures, Castelbello-Ciardes, Cermes, Chiusa, Cortaccia s.s.d.v., Cortina s.s.d.v., Corvara in Badia, Egna, Fiè allo Sciliar, Funes, Gais, Gargazzone, Glorenza, La Valle, Laces, Lagundo, Magrè s.s.d.v., Malles Venosta, Marebbe, Marlengo, Martello, Meltina, Moso in Passiria, Naturno, Naz-Sciaves, Nova Levante, Ora, Ortisei, Perca, Plaus, Ponte Gardena, Postal, Prato allo Stelvio, Predoi, Proves, Racines, Rasun Anterselva, Renon, Rifiano, Rio di Pusteria, Rodengo, Santa Cristina Val Gardena, Salorno, San Genesio, San Martino in Badia, San Martina in Passiria, Sarentino, Scena, Selva Val Gardena, Senale San Felice, Senales, Silandro, Stelvio, Terento, Terlano, Termeno s.s.d.v., Tesimo, Tires, Tirolo, Ultimo, Val di Vizze, Valdaora, Valle Aurina, Valle di Casies, Varna, Velturmo, Verano, Villabassa, Villandro, Vipiteno.

In esito alla richiesta istruttoria del 27 aprile 2018 il competente Assessore e la Dirigente reggente della Ripartizione enti locali della Provincia autonoma di Bolzano hanno comunicato di aver più



volte fatto presente alle amministrazioni comunali l'importanza dell'adempimento anche per consentire all'ente vigilante l'esercizio della propria funzione sottolineando che in futuro le comunicazioni concernenti rendiconti e bilanci conterranno un esplicito riferimento a tale obbligo.

In termini generali la Sezione constatata, ad esito delle verifiche condotte, il permanere di numerosi casi di incongruenze e di incompletezze dei dati presenti nei documenti contabili ufficiali e/o nei relativi allegati e/o nei sistemi Con.Te e Bdap, criticità che dovranno essere superate.

Si ribadisce che il mancato, rispettivamente ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione, sui quali sono chiamati a vigilare il responsabile della trasparenza dell'ente e gli organismi indipendenti di valutazione, potrebbero comportare per il responsabile competente anche conseguenze di ordine disciplinare, oltre a costituire elemento di valutazione ai fini del riconoscimento della retribuzione accessoria di risultato e di quella collegata alla *performance* individuale.


Si rappresenta in termini generali che la concreta conoscibilità degli andamenti e degli obiettivi finanziari che l'ente intende perseguire con le risorse pubbliche, nonché del rapporto tra risorse, obiettivi e attuazione delle politiche dei bilanci, sono aspetti fondamentali del principio di trasparenza, posto al servizio dell'informazione democratica e a garanzia del principio di rappresentanza.

Relativamente agli obblighi di trasmissione dei dati concernenti i debiti fuori bilancio e i disavanzi di amministrazione dell'esercizio 2017 la Sezione fa presente sin d'ora che, al 31 dicembre 2018, i seguenti 36 comuni non avevano ancora adempiuto al relativo obbligo tramite il sistema Con.Te: Aldino, Appiano s.s.d.v., Avelengo, Barbiano, Caines, Caldaro s.s.d.v., Campo di Trens, Campo Tures, Cermes, Cortina s.s.d.v., Dobbiaco, Fortezza, Gais, Lana, Martello, Naz-Sciaves, Ponte Gardena, Postal, Predoi, Racines, Rifiano, Rio di Pusteria, S. Cristina Val Gardena, S. Martino in Badia, Salorno, Senale-San Felice, Silandro, Stelvio, Tesimo, Tirolo, Trodena, Ultimo, Valle di Casies, Varna, Velturmo, Villabassa.

Per tale adempimento, funzionale al referto che annualmente la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti trasmette al Parlamento sugli andamenti della finanza locale, era stato originariamente assegnato, con nota del 9 luglio 2018, il termine del 30 agosto 2018.


Dai dati presenti nel sistema al 15 gennaio 2019, riferiti a 80 comuni, emerge che nessuno dei medesimi ha chiuso il conto consuntivo dell'esercizio 2017 con un disavanzo e che Bolzano ha riconosciuto debiti fuori bilanci per complessivi euro 525.955,60, Merano per euro 6.486,48, Laives per euro 3.580,77 e San Lorenzo di Sebato per euro 7.295,60 (le relative gestioni sono oggetto di verifiche nell'ambito del controllo sui questionari concernenti il rendiconto 2017).

Per quanto concerne la trasmissione alla Sezione di controllo di Bolzano dei dati finanziari (questionari) concernenti il bilancio di previsione 2018-2020 a cura degli organi di revisione, si



rappresenta che non tutti i comuni hanno provveduto all'adempimento nei termini originariamente assegnati (il revisore del Comune di Martello ha adempiuto all'adempimento solo in data 20 novembre 2018). La Sezione ricorda nuovamente che la trasmissione di dati finanziari all'organo di controllo concretizza un preciso obbligo di carattere pubblicistico e che la relativa omissione costituisce una grave irregolarità dei doveri d'ufficio gravanti sull'organo di revisione in quanto preclusiva dell'esercizio della funzione di controllo intestata alla Corte dei conti (cfr. *ex plurimis* Sezione di controllo di Trento del. n. 11/2017).

Si segnalano, infine, perplessità con riguardo a quanto indicato dai revisori nei questionari Con.Te in merito alla mancata assunzione da parte dei comuni di uno specifico provvedimento di adozione del piano della *performance* di cui al d.lgs. n. 150/2009 e s.m.i. (il Comune di Bolzano evidenzia sul proprio sito istituzionale che la disposizione non trova applicazione ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. b), l.r. n. 10/2014, mentre il Comune di Laion puntualizza nel questionario che gli esiti sono confluiti negli ordinari strumenti di valutazione).



## **B) Pareggio di bilancio**

L'obbligo del pareggio di bilancio è stato introdotto nell'ordinamento con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e attuato, in particolare, con l'art. 9, l. n. 243/2012 e s.m.i. e con le successive leggi annuali di bilancio dello Stato.

Con il comma 1 del citato articolo 9 è stato previsto che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Il comma 1-bis ha puntualizzato che ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Con particolare riguardo alla disciplina del pareggio di bilancio riferita al 2017 (cfr. art. 1, commi 466 e seguenti, l. n. 232/2016 e relazione allegata alla decisione delle Sezioni riunite per la Regione Trentino Alto Adige della Corte dei conti n. 1/PARI/2018), l'ente vigilante ha comunicato al Mef, con nota del 6 aprile 2018, che dai dati delle gestioni comunali al 31 dicembre 2017 "*si evince che il comparto dei comuni dell'intera Provincia ha raggiunto i rispettivi obiettivi*" (l'allegato prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio 2017 evidenzia una differenza tra il saldo delle entrate e delle spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica per l'anno 2017 di euro 10.147,00 migliaia di euro). Si rileva che, fermo restando il rispetto a livello di comparto del saldo di finanza pubblica, come comunicato dalla Provincia con nota del 28 novembre 2018, con riferimento all'esercizio 2017 e in base ai dati aggiornati al 31 marzo 2018, su



116 comuni non conseguono il pareggio i seguenti 57 comuni: Anterivo, Avelengo, Barbiano, Campo di Trens, Castelbello-Ciardes, Castelrotto, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia s.s.d.v., Corvara in Badia, Dobbiaco, Falzes, Fortezza, Funes, Gargazzone, Glorenza, Curon Val Venosta, La Valle, Lagundo, Laion, Lana, Lauregno, Magrè s.s.d.v., Marlengo, Meltina, Naz-Sciaves, Nova Levante, Nova Ponente, Ortisei, Parcines, Perca, Plaus, Postal, Prato allo Stelvio, Proves, Santa Cristina Val Gardena, San Leonardo in Passiria, San Martino in Badia, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Senales, Sesto, Silandro, Sluderno, Terlano, Termeno s.s.d.v., Trodena, Tubre, Vadena, Val di Vizze, Valdaora, Valle Aurina, Valle di Casies, Varna, Velturmo, Villabassa, Villandro.

In argomento, con nota del Mef del 14 novembre 2018, è stato confermato che anche i dati aggiornati all'intervenuta approvazione dei rendiconti 2017 espongono un saldo nel suo complesso positivo (13.639 migliaia di euro).

La Sezione richiama l'attenzione delle amministrazioni sull'importanza del rispetto sostanziale delle regole di finanza pubblica e sulle misure di cui all'art. 9, c. 2, l. 243/2012 e s.m.i. di assicurare il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti". L'art. 12.1, l.p. n. 6/1992 e s.m.i., introdotto con l'art. 13, c. 2, l.p. n. 22/2017, prevede al riguardo che anche i comuni della provincia di Bolzano a decorrere dall'esercizio 2018 concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assicurando il pareggio di bilancio.

Non sono consentiti comportamenti elusivi (tra i quali vanno annoverati, per esempio, la non corretta imputazione delle poste di bilancio, gli accertamenti di entrata in assenza dei presupposti, la sottostima dei contratti di servizio, una allocazione tra le spese per partite di giro e servizi in conto terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta allocazione altrove).

In questo contesto si ricorda che la Provincia, con comunicazione n. 12 del 20 ottobre 2017, aveva informato tutti i comuni che i finanziamenti dai fondi di rotazione provinciali sono oggetto di contabilizzazione al Titolo IV (entrate in conto capitale) per la parte che il comune riceve a fondo perduto e al titolo V (entrate da riduzione di attività finanziarie) per la parte che l'ente è tenuto a restituire a rate. La Commissione Arconet (armonizzazione contabile degli enti) della Ragioneria generale dello Stato, nella riunione del 13 aprile 2016, aveva, invece, espresso, l'avviso che le entrate tramite fondo di rotazione debbano essere classificate dall'amministrazione beneficiaria tra le operazioni di accensione di prestiti (Titolo VI).

La Sezione di controllo di Bolzano aveva fatto presente ancora nel corso del 2017 di non condividere le direttive della Ripartizione Enti locali nella citata comunicazione n. 12/2017 in merito alla rilevazione contabile dei fondi oggetto di restituzione (del. n. 6 del 20-30 novembre 2017), orientamento ulteriormente ribadito con nota della Sezione del 27 aprile 2018.

Si rileva, che in esito ad approfondimenti condotti "anche con esperti esterni", solo nel corso dell'esercizio successivo, ad avvenuta rilevazione e certificazione dei saldi di finanza pubblica,




l'ente vigilante con comunicazione della Ripartizione Enti locali n. 17 del 30 ottobre 2018 ha raccomandato ai comuni di "spostare ... tramite un provvedimento di variazione al bilancio di previsione su uno o più capitoli adeguati nel Titolo VI..." gli importi assegnati dalla Provincia e soggetti a restituzione.

Ribadisce il Collegio che le disposizioni che contemplano la disciplina del pareggio di bilancio, come quelle concernenti gli equilibri ad esso funzionali, trovano espreso fondamento nella Costituzione (artt. 81, 97, 119), nella legge costituzionale (n. 1/2012) e nelle disposizioni attuative di cui alla legge rinforzata n. 243/2012 e s.m.i. attuando "...principi di ordine pubblico normativo inteso come insieme di principi fondanti l'ordinamento e corrispondenti a valori unificanti dell'intero assetto giuridico nella specifica proiezione della materia della finanza pubblica" e che da ciò discende anche che tutte le misure legislative che attuano i suddetti principi sono "essenziali ed indisponibili da parte di chi è tenuto ad applicarle" (Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, del. n. 30/2016/QMIG).

Per completezza si rappresenta, infine, la peculiarità di cui all'art. 3 (utilizzo dell'avanzo di amministrazione), l.p. n. 7/2018, entrata in vigore il 25 maggio 2018, secondo il quale "In applicazione dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, così come modificato a seguito degli accordi finanziari sottoscritti con il Governo e recepiti con le leggi 23 dicembre 2009, n. 191, e 23 dicembre 2014, n. 190, la Provincia autonoma di Bolzano e gli enti locali appartenenti al proprio sistema territoriale integrato includono, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, tra le entrate finali anche quelle ascrivibili all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, accertato nelle forme di legge e rappresentato nello schema di rendiconto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". La Sezione di controllo di Bolzano, con nota dell'11 giugno 2018, ha evidenziato alle competenti autorità ministeriali possibili profili di contrasto della disposizione provinciale con la normativa generale di attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, c. 6, Cost. e delle leggi di bilancio dello Stato 2017 e 2018, tenuto anche conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 101/2018. Il Consiglio dei Ministri ha esaminato il provvedimento in data 17 luglio 2018 e non ha ritenuto di impugnare la legge in Corte Costituzionale.

Occorre evidenziare che la circolare del Mef del 3 ottobre 2018 (prot. 216042) prevede, per contro, che ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica 2018 gli enti possono ricomprendere tra le entrate finali "l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio". Infine, con il comma 820 dell'art. 1, l. n. 145/2018 (bilancio di previsione dello Stato per il 2019) è stato stabilito che "a decorrere dall'anno 2019 in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le



province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.

Per effetto delle disposizioni di legge provinciale di cui all’art. 12, l.p. n. 15/2016 e s.m.i. e dell’art. 13, c. 2, l.p. n. 22/2017 e s.m.i. nell’esercizio 2017 ai comuni e alle comunità comprensoriali della provincia ha trovato ancora applicazione anche la disciplina del patto di stabilità interno formulato per obiettivi, come definiti in sede di accordi finanziari locali tra il competente Assessore provinciale e la rappresentanza dei comuni.

Fermo restando che l’aspetto è oggetto di approfondimento in sede di verifica dei rendiconti 2017 dei comuni si fa presente sin d’ora che la Provincia ha comunicato alla Corte dei conti che l’obiettivo complessivo assegnato ai centosedici comuni della provincia, come certificato al Mef dal Presidente della Provincia e dal competente Assessore con nota del 6 aprile 2018, è stato ampiamente superato (la Provincia ha comunicato che dalle verifiche condotte dalla competente ripartizione risulta che 47 comuni non hanno raggiunto i singoli obiettivi di risparmio: Aldino, Anterivo, Barbiano, Bronzolo, Caines, Cermes, Chienes, Cornedo all’Isarco, Cortaccia s.s.d.v., Cortina s.s.d.v., Curon Venosta, Dobbiaco, Falzes, Funes, Glorenza, Lana, Lauregno, La Valle, Magré s.s.d.v., Malles Venosta, Marlengo, Martello, Moso in Passiria, Nalles, Parcines, Plaus, Ponte Gardena, Prato allo Stelvio, Racines, Renon, San Leonardo in Passiria, San Pancrazio, Sarentino, Senales, Sesto, Silandro, Stelvio, Tires, Trodena nel Parco Naturale, Tubre, Ultimo, Vadena, Valle Aurina, Varna, Velturmo, Verano e Villabassa, unitamente a quattro Comunità comprensoriali: Burgraviato, Salto-Sciliar, Val Pusteria e Wipptal).

### C) Equilibri di bilancio e indebitamento

Gli equilibri finanziari dei comuni riferiti al bilancio di previsione 2018-2020 sono evidenziati nell’apposito allegato 9 al bilancio, oggetto di approvazione consiliare. Detti dati risultano presenti anche in Bdap nel relativo prospetto contabile ed il rispetto degli equilibri viene confermato dai revisori altresì nei questionari Con.Te nella sezione prima.

Dai dati presenti in Bdap emerge un disequilibrio di parte corrente per i seguenti comuni: Cortaccia s.s.d.v., Lauregno, Martello, Proves (solo 2019 e 2020) e Tesimo.

In merito alle relative ragioni e alle misure conseguentemente adottate i predetti enti hanno, rispettivamente, comunicato quanto segue:

il revisore del Comune di Cortaccia s.s.d.v. (cfr. note del 27 novembre e del 6 dicembre 2018) ha evidenziato che *“l’equilibrio di parte corrente con l’approvazione del bilancio 2018 era effettivamente negativo. L’amministrazione e anche il revisore se ne sono accorti (...) comunque con il giorno 22.11.2018*

*l'equilibrio di parte corrente 2018 è positivo per un importo di 119.647,00". Tale equilibrio è stato conseguito con riduzioni di spesa corrente (beni e servizi, trasferimenti ed altre spese);*

*il revisore del Comune di Lauregno (cfr. nota del 14 dicembre 2018 e allegata variazione n. 11/2018) ha reso noto che "l'equilibrio di parte corrente con l'approvazione del bilancio 2018 era effettivamente negativo ... Con il giorno 14.12.2018 l'equilibrio parte corrente 2018 è positivo per un importo di 21.500,00";*

*il segretario generale del Comune di Martello (cfr. nota del 2 gennaio 2019) ha richiamato presumibili errori tecnici facendo presente che il rendiconto 2017 chiude comunque con un equilibrio positivo (euro 220.226,39);*

*il revisore del Comune di Proves ha confermato che l'equilibrio di parte corrente per gli anni 2019 e 2020 è negativo ha causa del mancato inserimento di una voce nel bilancio di previsione 2019-2021 che sarà correttamente contabilizzata nel prossimo bilancio (cfr. nota del 13 dicembre 2018);*

*il revisore del Comune di Tesimo ha fatto presente che l'equilibrio di parte corrente in sostanza non è da considerarsi negativo essendo la differenza negativa dovuta alla presenza di trasferimenti in conto capitale tra le voci di spesa correnti che dall'esercizio 2019 vengono correttamente contabilizzati.*

Corre l'obbligo di far presente che la salvaguardia degli equilibri di bilancio è espressamente sancita per gli enti locali dall'art. 162 TUEL, in sede di bilancio di previsione, e dall'art. 193 TUEL durante la gestione e nelle variazioni di bilancio.

La Sezione evidenzia che in un'ottica di sana gestione la presenza di un disequilibrio corrente costituisce un indice dell'incapacità dell'ente di assicurare il funzionamento e l'erogazione dei servizi con entrate ordinarie. Il collegio invita conseguentemente tali comuni a porre la massima attenzione in sede di predisposizione dei bilanci di previsione futuri, assumendo nella propria autonomia ogni necessaria misura volta a salvaguardare un equilibrio strutturale dei relativi bilanci con riduzione della spesa e/o aumento delle entrate. Giova sottolineare che ai sensi dell'art. 193 d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità del comune e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare deve provvedere con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio adottando eventuali misure necessarie. La mancata adozione di tali provvedimenti di riequilibrio comporta l'applicazione della procedura prevista dall'art. 141, c. 2 del citato decreto.

Dalle verifiche effettuate in sede di istruttoria è emerso che, secondo quanto indicato nella tabella 2 (rappresentazione del fondo pluriennale 2018) del questionario Con.Te, i seguenti 89 comuni non hanno istituito nel bilancio di previsione 2018-2020 il fondo pluriennale vincolato (in entrata e/o uscita): Aldino, Andriano (solo spese), Anterivo, Badia (solo spese), Barbiano, Braies, Brennero, Bronzolo, Caines, Caldaro, Campo di Trens, Castelbello-Ciardes, Castelrotto (solo spese), Cermes,



Chienes, Chiusa, Cornedo all'Isarco, Cortaccia s.s.d.v., Cortina s.s.d.v., Egna (solo spese), Falzes, Fiè allo Sciliar, Fortezza, Funes, Gais, Gargazzone, Glorenza, La Valle, Laces, Lagundo, Lana, Lasa, Lauregno, Luson, Magrè s.s.d.v., Marebbe (solo spese), Marlengo, Martello, Monguelfo-Tesido, Montagna, Moso in Passiria, Nalles (solo spese), Naturno, Naz-Sciaves, Nova Levante, Nova Ponente, Ora, Parcines, Perca, Plaus, Ponte Gardena, Postal, Prato allo Stelvio (solo spese), Predoi (solo spese), Proves, Racines, Rifiano (solo spese), Rio Pusteria (solo spese), Rodengo (solo spese), Santa Cristina Val Gardena, San Leonardo in Passiria, Salorno, San Candido (solo entrate), San Martino in Badia, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Sarentino, Scena, Selva Val Gardena (solo spese), Senale San Felice, Senales, Sesto, Silandro, Sluderno (solo entrate), Terento, Termeno s.s.d.v., Tesimo, Tires, Tirolo, Trodena (solo spese), Tubre, Ultimo, Val di Vizze, Valdaora (solo entrate), Valle Aurina, Varna, Villandro, Villabassa (solo spese) Vipiteno.

La maggior parte di detti comuni ha al riguardo fatto presente che in sede di stesura del bilancio di previsione 2018-2020 detto fondo non è stato quantificato essendosi proceduto all'adempimento solo nel corso dell'esercizio 2018.

Osserva la Sezione che anche in sede previsionale è necessario definire correttamente la composizione di detto fondo in relazione agli effetti che lo stesso spiega sia sugli equilibri di bilancio sia sul risultato di amministrazione. Desta pertanto notevole perplessità in termini di veridicità e trasparenza dei documenti contabili la diffusa prassi del suo mancato inserimento in ben 89 su 116 comuni rinviandone ogni quantificazione a successive operazioni di variazioni di bilancio nel corso della gestione successiva.

Giova sottolineare che l'attendibilità delle risorse iscritte nel fondo è strettamente legata alla capacità di programmazione dell'ente (cfr. *ex plurimis* delibera Sezione Veneto n. 225/2018).

Per quanto riguarda, infine, i vincoli posti all'indebitamento (cfr. art. 204 d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.), si dà atto che i revisori di tutti i comuni ne hanno attestato il rispetto.

#### **D) Accantonamenti**

Gli enti locali sono tenuti a prevedere nei bilanci, ricorrendone i presupposti di cui al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., una serie di accantonamenti a scopo prudenziale.

Con riferimento ai bilanci di previsione 2018-2020 (cfr. sistema informativo Con.Te - questionario trasmesso dai revisori) dall'attività istruttoria è emerso che diversi comuni per l'esercizio 2018 non indicano accantonamenti.

In particolare 92 comuni, dei quali la maggior parte ha affermato che non ricorrono i relativi presupposti, non hanno previsto un fondo perdite società partecipate (Aldino, Andriano, Anterivo, Appiano s.s.d.v., Avelengo, Barbiano, Brennero, Bressanone, Bronzolo, Caines, Caldaro, Campo di Trens, Campo Tures, Castelbello-Ciardes, Castelrotto, Cermes, Chienes, Chiusa, Cornedo




all'Isarco, Cortaccia s.s.d.v., Cortina s.s.d.v., Curon V.V., Dobbiaco, Egna, Falzes, Fortezza, Funes, Gais, Gargazzone, Glorenza, La Valle, Laces, Lagundo, Laion, Laives, Lana, Lasa, Magrè s.s.d.v., Malles Venosta, Marebbe, Marlengo, Martello, Meltina, Merano, Monguelfo-Tesido, Montagna, Nalles, Naz-Sciaves, Ora, Ortisei, Perca, Plaus, Ponte Gardena, Postal, Prato allo Stelvio, Predoi, Racines, Rasun-Anterselva, Renon, Rifiano, Rio Pusteria, Rodengo, Santa Cristina Val Gardena, San Leonardo in Passiria, San Lorenzo di Sebato, Salorno, San Genesio, San Martino in Badia, San Martino in Passiria, Sarentino, Scena, Selva dei Molini, Senale San Felice, Sesto, Silandro, Sluderno, Stelvio, Terento, Terlano, Termeno s.s.d.v., Tesimo, Tires, Tirolo, Tubre, Vadena, Val di Vizze, Valle Aurina, Valle di Casies, Velturmo, Verano, Villabassa, Vipiteno).

Inoltre, 57 comuni, dei quali parimenti la maggior parte ha asserito l'assenza dei relativi presupposti, non hanno istituito un fondo contenzioso (Aldino, Andriano, Anterivo, Avelengo, Brennero, Bressanone, Bronzolo, Caines, Caldaro, Castebello-Ciardes, Castelrotto, Termes, Cortina s.s.d.v., Curon V. V., Fortezza, Funes, Gargazzone, Glorenza, Laces, Magrè s.s.d.v., Malles Venosta, Marebbe, Martello, Meltina, Merano, Montagna, Moso in Passiria, Nalles, Naz-Sciaves, Nova Levante, Ortisei, Parcines, Plaus, Ponte Gardena, Postal, Racines, Renon, Rifiano, Rio Pusteria, San Martino in Badia, Santa Cristina Val Gardena, San Leonardo in Passiria, San Lorenzo di Sebato, Salorno, San Genesio, Scena, Sluderno, Termeno s.s.d.v., Tires, Tubre, Vadena, Valle Aurina, Valle di Casies, Ultimo, Verano, Villabassa, Vipiteno).

Infine, i comuni di Campo di Trens, Funes e Martello non presentano nel bilancio un fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel corso di istruttoria il Comune di Campo di Trens ha fatto presente che dai calcoli effettuati non ne è emersa la necessità di determinazione, mentre i comuni di Martello e Funes dovranno fornire ulteriori elementi giustificativi nell'ambito del controllo dei relativi rendiconti.

L'importanza di una corretta costituzione dei fondi è già stata oggetto di referto della Sezione di controllo di Bolzano in occasione dell'approvazione degli esiti dei controlli sulle gestioni 2016 (cfr. del. n. 6/2017) a cui si rimanda. In particolare, con riguardo al fondo crediti di dubbia esigibilità giova aggiungere che rileva non solo la sua corretta determinazione in senso formale attraverso il rispetto delle disposizioni contabili che ne disciplinano la costituzione e le modalità di accantonamento, ma anche la sua sostanziale parametrizzazione alla prevedibile incertezza della riscossione delle entrate al fine di evitare scoperture, e, dunque, futuri squilibri della gestione.


Per quanto concerne l'accantonamento al fondo perdite società partecipate, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nella recente deliberazione n. 23 del 21 dicembre 2018 ha ribadito l'obbligatorietà della relativa costituzione nel bilancio di previsione, qualora nell'ultimo bilancio la società esponga un risultato d'esercizio negativo non immediatamente ripianato, al quale va



commisurato l'importo accantonato nel bilancio di previsione, in proporzione alla quota di partecipazione.

Con riferimento al fondo rischi contenzioso si segnala che la Corte dei conti ha puntualizzato come detto accantonamento deve essere disposto già nel corso di giudizio di primo grado, e, in ogni caso, prima della sentenza di condanna (cfr. Sezione di controllo per la Liguria, n. 103/2018).

La Sezione sottolinea nuovamente l'obbligo, da un lato, di effettuare costanti verifiche (in sede di previsione, di assestamento e di rendiconto) sulla necessità e congruità degli accantonamenti e dall'altro di darne dettagliatamente conto negli allegati ai documenti contabili (illustrando anche le ragioni che possono condurre, in sede di rendiconto, a svincolare le quote dell'avanzo); ciò al fine di assicurare il rispetto della legge e la piena comprensibilità dei risultati conseguiti. Si richiama anche il principio contabile della competenza finanziaria (all. 4/2 al d.l.gs. n. 118/2011, par. 3.3) in base al quale fino a quanto il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulti adeguato, non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.



Ai fini di una veritiera rappresentazione della situazione contabile dei comuni in linea con i principi armonizzati, la Sezione si riserva l'effettuazione di ulteriori controlli in sede di esame dei rendiconti, nell'ambito di una corretta esposizione dei risultati conseguiti (parte accantonata, vincolata e destinata agli investimenti del risultato di amministrazione). Giova sottolineare al riguardo che già in occasione del precedente controllo questa Corte aveva evidenziato l'importanza di detti adempimenti invitando i singoli responsabili delle relative gestioni, gli organi di controllo interno e di quelli di revisione economico-finanziaria, nonché la Provincia per quanto di competenza ad assicurare il pieno rispetto della legge.

Appare, altresì, necessario rinnovare anche in questa sede l'invito agli organi di revisione di dare sempre nei propri pareri dettagliatamente conto dell'adeguatezza dei fondi attestandone la relativa congruità e, nei casi di assenza di dotazione, di evidenziarne gli idonei elementi valutativi (non può considerarsi sufficiente, ad esempio, la mera affermazione della loro assenza nel bilancio).

#### **E) Controlli interni**


Ai sensi dell'art. 186, l.r. n. 2/2018 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), in vigore dall'11 maggio 2018, gli enti locali oltre al controllo di regolarità amministrativa e contabile sono tenuti ad organizzare un sistema di controllo interno diretto anche a ".... garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei

responsabili dei servizi" (lett. c, c. 2 della citata l.r.). Il legislatore regionale ha specificato, inoltre, che il controllo sugli equilibri è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione prevedendo il coinvolgimento attivo del segretario comunale, del direttore generale o del vicesegretario, laddove previsti, e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

Inoltre, ai sensi dell'art. 147-*quater*, Tuel, ogni ente locale deve, secondo la propria autonomia organizzativa, definire un sistema di controlli sulle proprie società non quotate preventivamente, in riferimento all'art. 170, c. 6, Tuel, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi. Il comune è tenuto ad organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società partecipata, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della stessa, i contratti di servizio in essere, la qualità dei servizi erogati e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Il legislatore ha espressamente previsto che ogni ente locale effettua "il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio ". In questo quadro si fa presente anche che la legge provinciale ha previsto una specifica disciplina per le società controllate e quelle *in house* in materia di reclutamento del personale e contenimento delle spese di funzionamento (cfr. art. 1, c. 6 lett. k), l.p. n. 12/2007 e s.m.i. e circolare della Ripartizione lavoro della Provincia del 1° marzo 2018).

La Sezione invita i comuni a disciplinare il controllo sugli equilibri finanziari nel regolamento di contabilità come previsto dall'art. 190, l.r. citata e a dare una tempestiva attuazione alle richiamate disposizioni al fine di prevenire disequilibri nella gestione del bilancio.

Tale controllo dovrà comprendere anche la valutazione degli effetti sul bilancio dell'andamento economico-finanziario degli organismi partecipati onde evitare che risultati sistematicamente negativi delle società partecipate possano condurre a situazioni di disequilibrio strutturale del comune stesso. Sussiste, infatti, come già evidenziato da questa Corte (cfr. del. n. 7/2018 della Sezione di controllo di Bolzano) "una incompatibilità tra il mantenimento dello strumento societario e risultati economici sistematicamente negativi (cfr. l'art. 14, c. 5, d.lgs. 175/2016 e s.m.i., in vigore dal 27 giugno 2017, che preclude il sovvenzionamento di società in perdita strutturale per tre esercizi consecutivi e impone, a monte, una valutazione di convenienza economica sul mantenimento con apposito piano di risanamento e gli artt. 20, c. 2, e 24 del decreto citato, secondo i quali sono oggetto di alienazione e/o razionalizzazione, fusione, soppressione le società che abbiano riportato un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti)".





## P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede di Bolzano,

## ACCERTATO

quanto sopra esposto ad esito dell'istruttoria e sulla base anche dell'esame dei questionari trasmessi dagli organi di revisione con riferimento al bilancio di previsione 2018-2020 dei comuni della provincia di Bolzano;

## RACCOMANDA

ai responsabili e agli organi di revisione dei comuni di attenersi alle indicazioni esposte in parte motiva al fine di assicurare una corretta gestione del bilancio;

## INVITA

i responsabili e gli organi di revisione dei comuni a porre la massima cura nella predisposizione dei documenti contabili e dei questionari di controllo evitando disallineamenti, nonché ad aggiornare i dati trasmessi in Con.Te e quelli presenti in Bdap nel caso di eventuali errori e dati mancanti.


Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Consiglio e all'organo di revisione dei comuni della provincia di Bolzano e, per quanto di rispettiva competenza, ai Presidenti della Giunta e del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, al Consiglio dei Comuni della provincia di Bolzano, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni.

Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. la presente pronuncia deve essere pubblicata sui siti web dei comuni della provincia di Bolzano.

Così deliberato in Bolzano, nella camera di consiglio del 18 e 21 gennaio 2019.

Il Relatore

Alessandro Pallaoro



Depositata in segreteria il 22 gennaio 2019

La Dirigente

Elena Papiano